

N. R.G. v.g. 1340/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da Maria Pia Piana, codice fiscale PNIMRP65S46D548E, con l'ausilio del professionista incaricato dott. Gilberto Battistini, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

vista l'integrazione depositata in data 19 marzo 2018;

rilevato preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

tenuto conto che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che all'integrazione sono stati allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Maria Pia Piana, nata a Ferrara il 6.11.1965, codice fiscale PNIMRP65S46D548E,

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Riccardo Cenci, con studio in Molinella, via Mazzini n. 359/P;

DISPONE



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono e dei beni mobili in esso presenti, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino alla vendita;

DISPONE

che la domanda, l'integrazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it;

FISSA

in € 20.000,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia (per l'intero nucleo familiare) per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012. Si comunichi al ricorrente, al professionista OCC ed al liquidatore.

Bologna, 22 marzo 2018

Il Giudice delegato
Antonella Rimondini

